

**CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Andrea MASCHERIN	Presidente
- Avv. Rosa CAPRIA	Segretario
- Avv. Giuseppe PICCHIONI	Componente
- Avv. Francesco LOGRIECO	“
- Avv. Giuseppe Gaetano IACONA	“
- Avv. Carlo ALLORIO	“
- Avv. Fausto AMADEI	“
- Avv. Carla BROCCARDO	“
- Avv. Donatella CERE'	“
- Avv. Antonio DE MICHELE	“
- Avv. Lucio Del PAGGIO	“
- Avv. Angelo ESPOSITO	“
- Avv. Antonino GAZIANO	“
- Avv. Anna LOSURDO	“
- Avv. Francesco MARULLO di CONDOJANNI	“
- Avv. Maria MASI	“
- Avv. Carlo ORLANDO	“
- Avv. Arturo PARDI	“
- Avv. Michele SALAZAR	“
- Avv. Stefano SAVI	“
- Avv. Salvatore SICA	“
- Avv. Francesca SORBI	“
- Avv. Vito VANNUCCI	“

con l'intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Riccardo Fuzio ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso presentato dall'avv. [RICORRENTE], C.F. [OMISSIS], avverso la decisione in data 12/5/14, con la quale il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Vicenza gli infliggeva la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale per la durata di mesi quattro;

Il ricorrente, avv. [RICORRENTE], è comparso personalmente;

è presente il suo difensore avv. [OMISSIS];

Per il Consiglio dell'Ordine, regolarmente citato, nessuno è presente;

Udita la relazione del Consigliere avv. Giuseppe Gaetano Iacona;

Inteso il P.G., il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso in ordine alle censure sul fatto, con riduzione della sanzione inflitta;

Inteso il difensore del ricorrente, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso o, in via subordinata, la riduzione della sanzione alla censura o all'avvertimento.

FATTO

Il COA di Vicenza deliberava di promuovere nei confronti dell'Avv. [RICORRENTE], con delibera consiliare del 18 giugno 2012, il procedimento rubricato al n. 1/2012 per il seguente capo di incolpazione, testualmente riportato:

“incolpato per esser venuto meno ai generali doveri di probità, di lealtà e correttezza nonché di fedeltà ed in particolare del dovere di evitare situazione di incompatibilità o conflitto di interessi, con ciò violando il disposto di cui agli artt. 5- 6- 7- 16- 37 del Codice Deontologico Forense, perché:

1) in quanto legale della società [ALFA] Spa, legato alla stessa da contratto di consulenza triennale, presenziava con l'amministratore unico alla stipula in data 9.2.11 di un preliminare di cessione dell'unico cespite immobiliare della società medesima omettendo di darne comunicazione ai soci;

2) partecipava con delega della socia [MEVIA] all'assemblea della società [ALFA] Spa convocata per il 13.12.2011 ove veniva deliberata la revoca dell'amministratore unico sig. [TIZIO] a cui seguiva la nomina del nuovo CDA e l'accettazione delle cariche da parte dei nuovi amministratori e neppure in tale sede comunicava a verbale l'intervenuta stipula del preliminare di cessione dell'immobile sociale, limitandosi a farne generica menzione solo

al termine dell'assemblea e comunque successivamente all'allontanamento da parte dei componenti del Collegio Sindacale.

3) Contestualmente allo svolgimento del mandato nell'interesse di [ALFA] Spa, nonostante l'intervenuta grave sfiducia dei soci nei confronti dell'amministratore unico uscente [TIZIO], assumeva in favore del medesimo a titolo personale incarichi di difesa ed assistenza professionale nonostante la situazione di potenziale conflitto tra la società e quest'ultimo.

In Montecchio Maggiore – Valdagno tra il 9.2.2011 ed il 28.10.2011”

Successivamente, con delibera consiliare del 21 ottobre 2013, il COA promuoveva l'apertura di altro procedimento, rubricato al n. 3/2012, per il seguente capo di incolpazione, pure testualmente riportato:

“per essere venuto meno ai generali doveri di probità, di lealtà e di correttezza nonché di fedeltà ed in particolare del dovere di evitare situazione di incompatibilità o conflitto di interessi, con ciò violando il disposto di cui agli artt. 5 -6 -7 -37 -43 -46 -51 del Codice Deontologico Forense, perché:

avviava iniziative monitorie ed esecutive nel corso dell'anno 2011 nei confronti di [ALFA] Spa notificando alla società decreto ingiuntivo e pedissequo atto di precetto in data 30.6.2011 nonché pignoramento presso terzi in data 26.7.11 al fine di ottenere il pagamento di proprie pretese competenze arretrate benché nelle stesse date intrattenesse rapporto di consulenza ed assistenza professionale con la stessa società [ALFA] Spa in virtù di mandato a cui l'avv. [RICORRENTE] comunicava di rinunciare solo in data del 28.10.2011;

nell'avvio e nello svolgimento delle procedure predette utilizzava dati ed informazioni di natura riservata di cui era venuto a conoscenza in virtù del proprio mandato professionale, quali riferimenti ad enti bancari e società dei quali [ALFA] Spa risultava creditrice;

partecipava all'assemblea di [ALFA] Spa del 26.4.2012 convocata anche per l'esame del piano di liquidazione della società medesima, su delega del sig. [TIZIO], pur essendo creditore di [ALFA] Spa e comunque svolgendo un mandato in potenziale conflitto di interessi con il proprio delegante e con [ALFA] Spa benché il mandato professionale intrattenuto con [ALFA] si fosse concluso solo in data 28.10.2011.

In Montecchio Maggiore- Valdagno tra il 15.4.2011 ed il 30.4.2012”.

I procedimenti traevano origine da due successivi esposti, il primo in data 19 ottobre 2011 ed il secondo in data 7 dicembre 2013, presentati dalla Sig.ra [ESPONENTE], socia di [ALFA] Spa con i quali venivano riferite le condotte dell'Avv. [RICORRENTE] che, a dire

dell'esponente, avrebbero determinato un conflitto con gli interessi della parte assistita e poi sussunte nel capo di incolpazione.

All'udienza del 12 maggio 2014, si procedeva alla correzione della formulazione del punto 1) del capo di incolpazione, che risulta quindi esser del tenore letterale sopra trascritto, nonché alla riunione per connessione dei procedimenti.

Veniva sentita l'esponente, nonché gli altri testi Dott. [AAA], [BBB], [CCC] e [TIZIO], teste, quest'ultimo, indicato dalla difesa quale ex Amministratore Unico della Società.

Esaurita l'istruzione probatoria, il COA, ritenuta la responsabilità disciplinare dell'incolpato, con decisione del 15 dicembre 2014, notificata il successivo 8 gennaio 2015, comminava la sanzione della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale per mesi quattro.

Avverso la suddetta decisione veniva proposto tempestivo e rituale ricorso in data 23 gennaio 2015, a ministero di Difensore abilitato.

Il ricorso è affidato a quattro mezzi di impugnazione.

Con i primi tre vengono censurati rispettivamente il capo 1, il capo 2 ed il capo 3 dell'incolpazione, afferente al primo procedimento, assumendone, per ognuno di essi, la falsa interpretazione, la erronea valutazione, illogicità e contraddittorietà dei fatti e delle conseguenti valutazioni in diritto.

Con il quarto, riferito, in particolare, al capo d'incolpazione del secondo procedimento, si eccepisce la mancata valutazione della correttezza e della buona fede dell'operato dell'incolpato.

Il ricorrente conclude, quindi, chiedendo l'assoluzione od, in subordine, la riduzione della sanzione in quella dell'avvertimento, della censura od in altra meno afflittiva ed, in ulteriore subordine, chiedendo la riduzione della sanzione della sospensione comminata in mesi quattro a quella della sospensione per il periodo minimo previsto dalla Codice Deontologico.

DIRITTO

Il ricorso deve essere rigettato, essendo infondati i motivi dedotti dal ricorrente.

Con il primo di essi si lamenta l'ingiustizia della decisione con particolare riferimento alla parte indicata come capo 1) dell'incolpazione, deducendosi come non possa certo costituire illecito disciplinare dell'Avvocato l'aver prestato assistenza all'Amministratore di una S.P.A. per la stipula di un preliminare di vendita, senza poi darne notizia ai soci della società stessa.

Nella fattispecie, trattavasi del preliminare di vendita dell'unico cespite immobiliare della società, atto per il quale il ricorrente aveva prestato assistenza ritenendolo come il più opportuno, anche per via del patto di riservato dominio all'uopo suggerito per superare la negativa condizione economica della società, in virtù del mandato legittimamente conferito dal solo Amministratore Unico.

In altri termini, secondo il ricorrente sarebbe erronea la decisione del COA, e contraria anche ai principi stessi del diritto societario, nella parte in cui il COA stesso ha ritenuto necessaria da parte del Difensore una siffatta informazione ai soci, peraltro in conflitto tra loro, in presenza di un mandato conferito dall'Amministratore, cui in esclusiva, semmai, l'onere di informazione competeva, risolvendosi la stessa in una inammissibile ratifica del mandato da parte dell'unanimità dei soci.

Irrilevanti sarebbero anche la circostanza che uno dei soci avesse invitato l'A.U. ad astenersi dal compiere atti di straordinaria amministrazione –e, quindi, dal sottoscrivere il preliminare di vendita- e che fosse già stata convocata l'assemblea per discutere la revoca e sostituzione dell'amministratore, non potendo la minoranza, od anche un socio soltanto, permettersi di “*paralizzare*” l'attività del CDA e l'espletamento del mandato conferito all'Avvocato che, per tale via, sarebbe ogni volta costretto a rinunciare ogni qualvolta un socio manifestasse dissenso.

Con il secondo motivo, nella sostanza analogo e connesso al primo, si lamenta la erroneità della decisione nella parte in cui si censura il comportamento dell'incolpato per aver partecipato, per delega di una socia, all'assemblea sociale convocata per la revoca dell'amministratore, senza comunicare, neppure in tale sede, l'avvenuta stipula del preliminare *de quo*.

La doglianza ripete quella precedente, affermandosi l'inesistenza del dovere deontologico di dare notizia ai soci di un atto di gestione compiuto “*su incarico dell'Amministratore uscente*”.

Il ricorrente lamenta peraltro come ingiusta la motivazione del COA territoriale laddove ha ritenuto incompatibile il mandato assunto dall'incolpato nell'interesse della parte promittente acquirente, contestuale ed in contrasto con quello di consulente e difensore della parte promittente venditrice: a dire del ricorrente, che non nega affatto la concomitanza degli incarichi, si sarebbe trattato nella fattispecie solo di una attività di mediazione per garantire la coesistenza delle parti nell'immobile oggetto del preliminare, senza che tra le stesse vi fosse contrasto di interessi.

Con il terzo motivo, riferito al capo della decisione che ha ritenuto la responsabilità disciplinare del ricorrente, già Difensore di [ALFA] Spa per avere assunto incarichi

conferiti a titolo personale dall'amministratore della società in presenza di un conflitto potenziale tra questi e la società stessa, deduce il ricorrente come si sarebbe trattato, in realtà, solo di un mero parere fornito all'amministratore in ordine all'acquisto della cucina di casa, quindi una vicenda privata ininfluente su quelle della società, in assenza di conflitto anche potenziale.

Infine, con il quarto dei mezzi di ricorso, viene eccepita, con riferimento al capo 4) della incolpazione, quello relativo alle azioni intraprese contro [ALFA] Spa, pur in costanza di mandato, per il recupero del proprio credito professionale, la mancata valutazione, da parte del COA, della buona fede dell'incolpato, che, a suo dire, pure ammessa la ignoranza della norma deontologica sottesa, avrebbe comunque agito in buona fede, avendo financo chiesto lumi in proposito ad un Consigliere dell'Ordine.

Tutti tali motivi, per la loro evidente connessione, possono essere trattati congiuntamente. Va innanzitutto osservato come oggetto di valutazione sia il comportamento complessivo dell'incolpato e come la qualificazione dei fatti che sono stati oggetto del procedimento avanti il COA –ed in ordine ai quali l'incolpato ha avuto modo di prender posizione e difendersi compiutamente nel merito- spetta a Questo Collegio, Giudice di merito e legittimità.

Tali fatti debbono essere giudicati nella loro unitarietà, come consentito, peraltro, dal chiaro riferimento al conflitto di interessi contenuto nel capo di incolpazione, la cui formulazione, peraltro, non è stato oggetto di specifiche censure.

Deve in altri termini osservarsi come l'unico capo di incolpazione del primo procedimento, in quanto articolato e composito, senza che ne sia possibile una considerazione non sistematica, vale comunque a sostanziare una censura del comportamento dell'incolpato, contrario non solo ai doveri generali di probità, dignità e decoro, oggi consacrati nell'art. 9 del vigente CDF, di fedeltà (art. 10), ma soprattutto quello, altrettanto essenziale, di evitare un conflitto con gli interessi della parte assistita e del cliente, consacrato oggi nell'art. 24 (già 37) del CDF.

Ed è in ordine a tale capo di incolpazione –che, al di là della sua formulazione letterale, vale a censurare il conflitto di interessi generato dall'incolpato, in particolare per aver il ricorrente assunto un incarico contestuale tanto dalla società promittente venditrice, quanto da quella promittente acquirente dello stesso immobile- che l'incolpato ha spiegato le proprie difese in concreto, senza che ne possa, pertanto, censurarne l'insufficienza o l'inesattezza.

A ciò si aggiunga che nel ricorso nessuna censura viene comunque mossa circa la formulazione del capo di incolpazione in relazione alla decisione adottata.

Quanto al merito degli illeciti contestati nei procedimenti riuniti, è di tutta evidenza come il ricorrente abbia agito in spregio assoluto delle norme deontologiche sopra richiamate, e come la decisione del COA territoriale debba essere confermata.

Infatti, è risultato che l'incolpato, che non lo ha negato ed anzi ha difeso il proprio operato, oltre a non informare la parte propria assistita, che nel caso che ci occupa è la Società, e non certo solo il suo Amministratore, della avvenuta stipula del preliminare di vendita dell'unico cespite della società stessa, abbia assunto in palese conflitto incarico contestuale tanto dalla parte promittente venditrice, quanto da quella acquirente dello stesso cespite.

E' risultato altresì che l'incolpato abbia assunto incarico, pure esso contestuale, anche da parte dell'Amministratore in potenziale posizione di conflitto di interessi con la società, conflitto poi peraltro concretatosi.

Per realizzare la previsione che sanziona il conflitto suddetto, e' noto come sia sufficiente che il conflitto stesso sia anche solo potenziale (cfr., *ex multis*, CNF Pres. ff. Perfetti, Relatore Sica, sentenza 26.9.2014 n. 110)

Ma, ancora, è risultato, con riferimento particolare al secondo dei procedimenti, che l'incolpato stesso ha agito per il recupero del proprio credito nei confronti della cliente, la Società [ALFA] Spa, senza neppure previa rinuncia al mandato –con ciò violando l'art. 46 del previgente CDF, oggi art. 34- ed ha poi partecipato ad una assemblea (quella del 13 febbraio 2011) in rappresentanza di una socia in conflitto potenziale con la società, già sua assistita, senza attendere lo spirare del biennio previsto oggi dall'art. 68 del Codice Deontologico.

Tutti tali fatti, di evidente gravità, risultano debitamente comprovati addirittura, alcuni, in modo documentale: ed infatti l'incarico scritto ricevuto da [BETA] Srl risulta confermato dal documento depositato presso il COA il 4 luglio 2013, denominato "*incarico professionale*", dal quale risulta che [BETA] Srl ebbe a conferire in data 9 febbraio 2011 all'Avv. [RICORRENTE], all'epoca Legale di [ALFA] Spa, mandato "[...] *per tutti i rapporti con [ALFA] [...]*", sibbene, ma la circostanza è palesemente ininfluenza, venisse prevista la caducazione automatica del mandato stesso "*qualora insorgessero vertenze tra le due società [...]*", clausola, questa, piuttosto segno della sussistenza *in re ipsa* del conflitto di interessi.

La circostanza, peraltro, è risultata comprovata dalle univoche dichiarazioni dei testi [AAA], [BBB] e [ESPONENTE].

Dal verbale di assemblea dei soci del 13 febbraio 2011 risulta poi espressamente come l'Avv. [RICORRENTE] abbia partecipato alla suddetta assemblea, pure in costanza di

rapporto professionale con la società [ALFA], “[...] in qualità di rappresentante della Sig.ra [MEVIA], giusta delega”.

Peraltro, lo stesso incolpato, nelle proprie controdeduzioni depositate il 18 novembre 2011 avanti al COA, ebbe ad indicare quale data di cessazione del rapporto fiduciario con [ALFA] Spa, il 28 ottobre del 2011, successiva, quindi, alla assunzione degli incarichi in conflitto.

È stato poi oggetto di prova specifica, ed il fatto è confessato, financo il poco dignitoso ausilio materiale prestato dall'Avvocato incolpato nelle operazioni di trasloco dei beni della società cliente nei locali assegnati alla promittente acquirente.

Nessun rilievo può avere l'eccezione difetto dell'elemento soggettivo, dato che, ai fini della sussistenza dell'illecito disciplinare, è sufficiente la volontarietà del comportamento dell'incolpato e, quindi, sotto il profilo soggettivo è sufficiente la *suitas* della condotta, intesa come volontà consapevole dell'atto che si compie, dovendo la coscienza e volontà essere interpretate in rapporto alla possibilità di esercitare, sul proprio comportamento, un controllo finalistico e, quindi, dominarlo.

La evitabilità della condotta, pertanto, delinea la soglia minima della sua attribuibilità al soggetto, intesa come appartenenza della condotta al soggetto stesso (CNF, Pres.ff. Vermiglio, Rel. Neri, sentenza 12.12.2014, n. 182).

E così come la buona fede non può costituire, pertanto, in alcun caso esimente, altrettanto irrilevante è l'*ignorantia legis* dedotta dall'incolpato.

Sul punto si veda CNF sentenza 11.11.2015, n. 164, a mente della quale “*l'eccezione di non conoscenza di una norma del Codice Deontologico costituisce doglianza destituita di fondamento, giacchè dette norme hanno valore ricognitivo del comune sentire della classe forense e, quindi, di condotte già ampiamente consolidate, per prassi generale, nell'ambito dell'esercizio professionale*”.

Ed al riguardo non rileva neppure, a giustificazione del comportamento censurato, il chiesto parere, del resto errato, reso da un Consigliere interpellato del COA di Vicenza.

Né tampoco rileva l'assoluzione dal reato di bancarotta nel giudizio penale n. [OMISSIS]/2015 R.G. Tribunale di Vicenza, comprovata dalla sentenza depositata all'udienza di discussione avanti Questo Collegio, restando il giudizio disciplinare del tutto autonomo, vertendo, tra l'altro, sulla violazione delle diverse norme del Codice Deontologico Forense contestate e così palesemente violate.

In definitiva, con il suo comportamento complessivo, l'Avv. [RICORRENTE] ha certamente, e gravemente, violato le norme deontologiche dettate in tema di conflitto di

interessi, di assunzione di incarichi contro la ex cliente, nonché il divieto di agire per il pagamento delle competenze senza previa rinuncia a tutti gli incarichi ricevuti.

Quanto alla sanzione si osserva.

A sensi dell'art. 21 comma 2 del CDF, pur in presenza di più addebiti contestati, la sanzione deve essere unica, e quella comminata dal COA di Vicenza appare congrua, nonché più lieve con riferimento alle previsioni del nuovo CDF, che, quale sanzione edittale per il conflitto di interessi, prevede la sospensione da 1 a 3 anni.

La sanzione comminata appare pertanto legittima ed adeguata anche con riferimento alla gravità del comportamento tenuto dall'incolpato, del quale non è parso neppure rendersi conto: non si ravvisano, pertanto, ragioni per una riduzione della sanzione inflitta, che deve, conseguentemente al giudizio di colpevolezza che si esprime, esser confermata.

P.Q.M.

visti gli artt. 50 e 54 del R.D.L. n. 1578/1933, e gli artt. 59 e segg. del R.D. 22 gennaio 1934, n. 37,

Il Consiglio Nazionale Forense, rigetta il ricorso.

Dispone la comunicazione della decisione al Consiglio territoriale.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità o degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 23 febbraio 2017;

IL SEGRETARIO

f.to Avv. Rosa Capria

IL PRESIDENTE

f.to Avv. Andrea Mascherin

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,
oggi 24 aprile 2018.

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

f.to Avv. Rosa Capria

Copia conforme all'originale

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

Avv. Rosa Capria